

ATTO COSTITUTIVO

In Roma, via Nomentana n° 525, si sono riuniti il 10/07/20 per costituire un'associazione Italiana di relocation e immigration le seguenti persone: (inserire nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza).

I presenti chiamano a presiedere la riunione il Sig. Gianluca D'Anna il quale a sua volta nomina Segretario il Sig. Giovanni Papperini.

Il Presidente illustra i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori della costituzione del sodalizio e legge lo Statuto che dopo ampia discussione, posto in votazione, viene approvato alla unanimità. Lo Statuto stabilisce in particolare che l'adesione al sodalizio è libera, che il suo funzionamento è basato sulla volontà democraticamente espressa dai soci, che le cariche sociali sono elettive e che è assolutamente escluso ogni scopo di lucro.

I presenti deliberano inoltre che l'associazione venga denominata "Associazione Italiana Relocation", in breve "AIR." con sede in via Nomentana n° 525, Roma.

Il Presidente propone di individuare la sede in via Nomentana n° 525 senza specificarla in statuto al fine di poterla modificare con semplice verbale di Assemblea ordinaria, senza dover procedere a modifica statutaria ma esclusivamente alla comunicazione della variazione all'Agenzia delle Entrate, alle Pubbliche Amministrazioni che gestiscono albi e registri in cui risulti iscritto il sodalizio e all'Ente o agli Enti affilianti. La proposta, messa ai voti, viene accolta all'unanimità.

I presenti procedono quindi alla elezione dei seguenti Signori quali componenti il Consiglio Direttivo che firmano per accettazione dell'incarico:

Sig. Gianluca D'Anna	PRESIDENTE
Sig. Martina Pedrazzini	VICE PRESIDENTE
Sig. Giovanni Papperini	TESORIERE
Sig. Maddalena Michieli	CONSIGLIERE
Sig. Dino Isernia	CONSIGLIERE

Il Presidente illustra l'opportunità per l'AIR di affiliarsi alla EuRA in considerazione delle finalità promosse dall'Ente e delle attività dallo stesso organizzate con le associazioni affiliate. Da quindi lettura dello statuto dell'EuRA, con sede in Gran Bretagna, e propone che il sodalizio stesso, prendendo conoscenza di detto statuto e approvandolo, dia la sua adesione alla EuRA.

I soci dichiarano all'unanimità la loro volontà di affiliarsi alla EuRA ed affidano al Presidente il compito di provvedere agli adempimenti richiesti, ivi inclusa la presentazione della documentazione richiesta ai fini dell'iscrizione EuRA.

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente scioglie l'Assemblea.

FIRMA DI TUTTI I SOCI FONDATORI

Sig. Gianluca D'Anna	_____
Sig.ra Martina Pedrazzini	_____
Sig. Giovanni Papperini	_____
Sig.ra Maddalena Michieli	_____
Sig. Dino Isernia	_____

Si allega lo statuto (ALLEGATO A) facente parte integrante del presente Atto.

STATUTO

TITOLO I - Denominazione – sede

Articolo 1

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt.36 e seguenti del Codice civile è costituita, con sede in Via Nomentana 525, 00141, Roma, un'associazione che assume la denominazione "Associazione Italiana Relocation", in breve "AIR".

TITOLO II - Scopo- Oggetto (Mission)

Articolo 2

L'Associazione è apolitica, apartitica, aconfessionale e non ha scopo di lucro. Opera su tutto il territorio nazionale.

Il suo scopo è la valorizzazione e promozione della professione Relocation in Italia tramite la sensibilizzazione verso le imprese, l'opinione pubblica, i media, le autorità e le istituzioni nazionali, coinvolgendo tutte le terze parti coinvolte nella Global Mobility. A titolo esemplificativo ma non esaustivo: agenti immobiliari, traslocatori, consulenti fiscali e del lavoro.

Per il raggiungimento della propria Mission, l'associazione organizzerà corsi di aggiornamento e formazione oltre ad incontri per promuovere la professionalità, la qualità e il confronto sui trend di mercato.

Articolo 3

L'associazione si propone di:

- a) promuovere e sviluppare attività informative e formative quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sulla relocation e immigration;
 - b) organizzare manifestazioni culturali in via diretta o collaborare con altri soggetti per la loro realizzazione;
 - c) promuovere attività didattiche per la ricerca, l'aggiornamento e il perfezionamento nell'ambito della Global Mobility;
 - d) studiare, promuovere e sviluppare nuove metodologie per migliorare l'organizzazione e la comunicazione con le competenti Autorità (Ministeri, Sportelli Unici, Questure, etc..) nell'ambito delle pratiche d'immigration;
 - e) indire corsi di formazione e qualificazione professionale, sia nell'ambito della relocation che dell'immigration;
 - f) accrescere tra le Risorse Umane e gli addetti alla Global Mobility la considerazione favorevole verso la professione dei consulenti in ambito relocation e immigration.
- g) avviare attività ricreative, culturali ed eventi per il mondo aziendale/ corporate, HR e-business nella Global Mobility allo scopo di promuovere il settore.

Per la realizzazione dei fini istituzionali l'associazione potrà collaborare con Enti e Associazioni internazionali e nazionali operanti in settori affini e con le Pubbliche Amministrazioni. Potrà inoltre realizzare ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario ritenuta utile, necessaria e pertinente.

TITOLO III - Soci

Articolo 4

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci sia società che individui, che posseggano le seguenti caratteristiche:

Full Member

Società o ditte individuali:

- Regolarmente registrate in Italia
- Aventi 5 anni di attività continuativa e a tempo pieno
- Operanti esclusivamente nell'ambito della relocation, intesa come *destination* ed immigration service
- Iscritte come Full Member a EuRA
- Devono accettare integralmente le "Regole di condotta" dell'associazione AIR

Quota associativa annua Full Member: €500,00.

Junior Member

Società o ditte individuali:

- Regolarmente registrate in Italia.
- Aventi 2 anni di attività continuativa e a tempo pieno
- Operanti esclusivamente nell'ambito della relocation, intesa come *destination* ed immigration service.
- Devono accettare integralmente le "Regole di condotta" dell'associazione AIR

Quota associativa annua Junior Member: €400,00

Supplier Member

Società o ditte individuali:

- Regolarmente registrate in Italia
- Aventi 5 anni di attività continuativa e a tempo pieno
- Che svolgono esclusivamente attività complementari e di supporto alla relocation e all'immigration, senza entrarne in concorrenza o in conflitto.

Quota associativa annua Supplier Member: €950,00

Soci Onorari

- Il Comitato Direttivo può nominare Soci Onorari persone che per ruolo, funzioni ricoperte o meriti particolari possano contribuire allo sviluppo dell'Associazione, sostenendone lo scopo e la valorizzazione.
- I Soci Onorari non versano la quota associativa, possono partecipare alle Assemblee ma non hanno diritto di voto.

Articolo 5

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. Le Società che intendano diventare soci del sodalizio dovranno presentare richiesta firmata dal proprio rappresentante legale. L'accettazione della domanda di ammissione avviene a cura del Consiglio Direttivo ovvero dei suoi singoli componenti in quanto delegati disgiuntamente all'ammissione dei soci. Nel caso in cui il Consigliere delegato ritenga non sussistere i

requisiti di ammissione dovrà sottoporre la relativa istanza alla valutazione collegiale del Consiglio. Qualora il Consiglio ritenga di non accogliere la domanda di ammissione, la relativa delibera, debitamente motivata, deve essere comunicata all'interessato che potrà richiedere, entro sessanta giorni dalla ricezione della Delibera, che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei soci in occasione della successiva convocazione.

All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'Associazione, il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio.

Per evitare conflitti di interesse e mantenere la totale indipendenza professionale, è vietato chiedere/accettare commissioni o regalie di qualunque genere da parte di terzi. E' altresì vietato agire come agenti immobiliari.

Articolo 6

La vita associativa si caratterizza per una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantirne l'effettività del rapporto medesimo.

Alla qualifica di socio conseguono i seguenti diritti e doveri:

- diritto di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, nel rispetto dei regolamenti interni del sodalizio;
- diritto di collaborare alla realizzazione delle finalità associative sia in termini di progettazione che di fattiva realizzazione;
- diritto di essere convocato alle Assemblee dove esercitare il diritto di voto, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- diritto di godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi;

- dovere di osservare lo Statuto, gli eventuali Regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci e le deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- dovere di concorrere alle spese generali dell'associazione e di corrispondere quanto deliberato per la partecipazione a specifiche iniziative.

Articolo 7

I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività: tale quota potrà essere aggiornata annualmente con delibera del Consiglio Direttivo.

Le quote o i contributi associativi non sono ripetibili, trasmissibili e rivalutabili, le quote valgono per l'anno solare ed in caso di adesione infra-annuale sono versate in quota parte per il periodo residuo.

TITOLO IV - Recesso – Esclusione

Articolo 8

Il rapporto associativo si intende a tempo indeterminato, essendo vietata la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, ma ciò non esclude il verificarsi di cause di recesso, radiazione ed esclusione per morosità dall'associazione o per quanto previsto nell'Articolo 5.

Articolo 9

Il socio recede dall'associazione presentando le proprie dimissioni per iscritto al Consiglio Direttivo.

L'esclusione per morosità può essere deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che, decorsi almeno tre mesi dall'inizio dell'esercizio sociale non abbia provveduto al versamento del contributo annuale associativo previo sollecito anche collettivo al versamento.

La radiazione viene deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- a. Che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b. Che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- c. Che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.
- d. Che accetti regalie o commissioni da agenzie immobiliari.
- e. Che agisca da agente immobiliare.

Le deliberazioni prese in materia di radiazione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera semplice, anche inviata per posta elettronica, e devono essere motivate.

Il socio interessato dal provvedimento ha 15 giorni di tempo, dalla ricezione della comunicazione, per chiedere la convocazione dell'Assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento. La radiazione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi almeno 20 giorni dall'invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di radiazione adottato dal Consiglio Direttivo.

TITOLO V - Risorse economiche - Fondo Comune

Articolo 10

L'associazione trae le risorse per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote e contributi degli associati;

- b) quote e contributi per la partecipazione, organizzazione ad attività correlative, di formazione e a manifestazioni culturali;
- c) eredità, donazioni e legati;
- d) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o di Istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- e) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- g) entrate derivanti dall'attività di vendita di corsi e materiale didattico diretto ai soci ed organizzata all'interno della sede sociale, intese come attività complementari e strumentali all'attuazione degli scopi istituzionali;
- h) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, o consulenziale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- i) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- j) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste, convegni e sottoscrizioni anche a premi;
- k) altre entrate, anche di natura commerciale, compatibili con le finalità sociali dell'associazione.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste o accantonato a riserva.

Esercizio Sociale

Articolo 11

L'esercizio sociale va dal 01/_/01 al 31__/_12___di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto per cassa o il bilancio, a seconda dei volumi di attività, da presentare all'Assemblea degli associati. Il documento deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

TITOLO VI - Organi dell'Associazione

Articolo 12

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti (*qualora eletto*).

ASSEMBLEE

Articolo 13

L'avviso della convocazione viene comunicato ai singoli soci mediante e-mail ☺ almeno quindici giorni prima dell'adunanza.

Nelle assemblee – ordinarie e straordinarie - hanno diritto di partecipare tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa, secondo il principio del voto singolo. Ogni socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vicepresidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa. La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea.

Articolo 14

L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il rendiconto per cassa o il bilancio e la relazione sulle attività svolte;
- b) procede alla elezione del Presidente dell'associazione, dei membri del Consiglio Direttivo ed eventualmente dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti, qualora eletto;
- c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo, secondo il principio di sovranità assembleare;
- d) approva gli eventuali regolamenti.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. L'Assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio dei Revisori dei Conti (*se eletto*) o da almeno un decimo degli associati. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta.

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto. In seconda convocazione, da indirsi in giorno diverso dalla prima, l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Articolo 15

L'Assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.

Le delibere in prima convocazione sono valide, per le modifiche statutarie alla presenza dei tre quarti (3/4) dei soci e con il voto della maggioranza dei presenti, per la delibera di scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli associati.

Le assemblee straordinarie sono valide, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati e le delibere sono assunte, in entrambi i casi, con il voto favorevole dei 4/5 dei soci presenti.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 16

Il Consiglio Direttivo è formato da membri scelti fra gli associati in relazione ai quali non sussistano cause di incompatibilità previste dall'ordinamento statale nell'assunzione dell'incarico. I componenti del Consiglio restano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Vicepresidente e il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedire, anche attraverso la posta elettronica, non meno di otto giorni prima della adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione.

Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- 1 - curare, congiuntamente o disgiuntamente, l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- 2 - redigere il rendiconto economico e finanziario;
- 3 - predisporre i Regolamenti interni da sottoporre all'Assemblea dei soci;
- 4 - stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- 5 - deliberare, congiuntamente o disgiuntamente, circa l'ammissione degli associati;
- 6 - deliberare circa l'esclusione degli associati;
- 7 - nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- 8 - tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione;
- 9 - affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri.

Articolo 17

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Ove ciò non sia possibile ed il numero dei componenti sia inferiore alla composizione minima prevista da statuto, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

PRESIDENTE

Articolo 18

Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell'Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. In caso di assenza, o di impedimento, le sue mansioni vengono esercitate dal Vicepresidente. In caso di dimissioni, spetta al Vicepresidente convocare entro venti giorni l'Assemblea dei soci per l'elezione del nuovo Presidente.

Articolo 19

Il Consiglio Direttivo cura la tenuta dei seguenti libri sociali:

1. libro degli associati;
2. libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui riportare anche i verbali redatti per atto pubblico;
3. libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione e degli eventuali altri organi associativi.

I libri sociali sono tenuti anche su supporto informatico, salva diversa indicazione normativa, e sono a disposizione dei soci per la relativa consultazione: eventuali

limitazioni possono trovare esclusiva giustificazione in esigenze legate alla tutela della riservatezza delle persone coinvolte per la presenza di dati sensibili in quanto deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali.

TITOLO VII - Scioglimento

Articolo 20

In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività del Global Mobility, e comunque per finalità di utilità sociale, acquisito il parere richiesto dall'art.148, comma 8 lett. b) del Testo Unico delle imposte sui redditi.

Norma finale

Articolo 21

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile, le disposizioni di legge vigenti.

FIRMA DI TUTTI I SOCI FONDATORI

Sig. Gianluca D'Anna

Sig.ra Martina Pedrazzini

Sig. Giovanni Papperini

Sig.ra Maddalena Michieli

Sig. Dino Isernia
